



Bruxelles, 29.5.2015
COM(2015) 226 final

2015/0114 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 27 luglio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo quadro di partenariato e cooperazione (APC) con la Mongolia. I negoziati sono stati avviati nel gennaio 2010 a Ulan Bator e si sono conclusi nell'ottobre 2010. L'APC è stato siglato dalle parti il 20 dicembre 2010 a Ulan Bator e firmato il 30 aprile 2013 a Ulan Bator. L'APC sostituirà il quadro giuridico attualmente vigente, ossia l'accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Mongolia, del 1993.

L'APC rispecchia la crescente importanza delle relazioni UE-Mongolia, basate su principi condivisi quali uguaglianza, rispetto reciproco, vantaggi reciproci, democrazia, Stato di diritto e diritti umani. L'accordo contiene le clausole politiche standard dell'UE in materia di diritti umani, armi di distruzione di massa, Corte penale internazionale, armi leggere e di piccolo calibro e lotta al terrorismo e promuove la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale; costituisce la base di un impegno più efficace dell'Unione e degli Stati membri nei confronti della Mongolia; rafforza la cooperazione politica, economica e settoriale in una vasta gamma di ambiti strategici quali commercio e investimenti, sviluppo, giustizia, libertà e sicurezza; copre settori come la cooperazione in materia di principi, norme e standard, materie prime, migrazione, criminalità organizzata e corruzione, politica industriale e piccole e medie imprese, turismo ed energia, istruzione e cultura, ambiente, cambiamento climatico e risorse naturali, agricoltura, sanità, società civile e modernizzazione dello Stato e della pubblica amministrazione.

L'APC consentirà all'UE di assumere maggiori responsabilità, ampliare la propria influenza nella regione, promuovere i valori europei e rafforzare la cooperazione concreta in un'ampia gamma di ambiti di reciproco interesse.

La Commissione osserva che, in seguito alla sentenza pronunciata l'11 giugno 2014 dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella *causa C-377/12 Commissione/Consiglio* in merito alla decisione del Consiglio relativa alla firma dell'APC con le Filippine, la presente proposta dovrebbe basarsi sugli articoli 207, 209 e 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La Commissione richiama l'attenzione del Consiglio sul penultimo considerando dell'APC relativo alla posizione di Regno Unito, Irlanda e Danimarca a norma dei protocolli nn. 21 e 22 dei trattati. In considerazione della summenzionata sentenza, i protocolli di cui al considerando non si applicano all'APC. La parte UE dovrebbe informare la parte mongola di questi sviluppi interni per mezzo di una nota verbale.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

(1) In conformità della decisione del Consiglio del 14 maggio 2012, il 30 aprile 2013 è stato firmato un accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, con riserva della sua conclusione in una data successiva².

(2) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

L'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presiede, conformemente alle responsabilità che le derivano dai trattati, il comitato misto di cui all'articolo 56 dell'accordo.

L'Unione o, a seconda dei casi, l'Unione e gli Stati membri sono rappresentati nel comitato misto in funzione della questione trattata.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio nomina la persona abilitata a effettuare, a nome dell'Unione, la notifica di cui all'articolo 63, paragrafo 1, dell'accordo.

¹ GU C del , pag. .

² GU L 134 del 24.5.2012, pag. 4.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*